

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

ANNO 2012

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dall'art. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27/07/2000 n. 212, recante norme sullo statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente statuto comunale e le relative norme di applicazione..

Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel Comune di Casole d'Elsa (SI) istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 Legge 27/12/1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 Legge 06/06/1998 n. 191 – dall'art. 1 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 come modificato dall'art. 12 Legge 13/05/1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 Legge 23/12/1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della Legge n. 296 del 27/12/2006.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, tra cui il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e la Legge 148/2011, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto Attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Casole d'Elsa, ai sensi del D.lgs. 28/09/1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti Passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Casole d'Elsa, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteria di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22/12/1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

Aliquote

L'aliquota è fissata per l'anno 2012 nella misura di **0,5 punti percentuali**.

Per gli anni successivi la predetta aliquota può essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio così come stabilito dal comma 169, art. 1 della Legge n. 296/2006.

Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilito entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Art. 6

Fasce di esenzione

Ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, comma 142, lett. b) il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali tramite deliberazione con la quale viene determinata l'aliquota dell'addizionale.

Per l'anno 2012 l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini IRPEF non supera l'importo di €. 15.000,00 (quindicimila).

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 5 al reddito imponibile complessivo.

Art. 7

Modalità di versamento

Il versamento dell'addizionale in oggetto è effettuato secondo le modalità previste ai sensi del D.lgs. 28/09/1998, n. 360 e s.m.i. e dall'art., comma 143 della Legge n. 296 del 27/12/2006

Art. 8

Funzionario responsabile

Il funzionario responsabile della gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF è il responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

Art. 9

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 10

Efficacia del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2012, in conformità a quanto disposto dall'art. 29, comma 16-quater del D.L. N.216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.